

**DELIBERA N. 302 /11/CSP**  
**FASC 118/11-CRC**  
**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELEVISIONE RADIO**  
**CENTRO BROADCASTING S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE**  
**TRCB-TELE RADIO CITTA' BIANCA)**  
**PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 37 , COMMA 4, DEL DECRETO**  
**LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITÀ**

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 30 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *Testo Unico della radiotelevisione*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*;

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo*

*alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni;*

VISTA la legge della regione Puglia n. 3 del 28 febbraio 2000, *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni* (Corecom) pubblicata sul B.U.R. Puglia n 27 il 29 febbraio 2000;

VISTO l'accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 21 novembre 2006 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Corecom Puglia;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale;*

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;*

VISTA la convenzione sottoscritta in data 10 luglio 2009 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Corecom Puglia che tra l'altro disciplina i rapporti tra i soggetti firmatari e individua le ulteriori materie oggetto della delega tra cui l'attività di monitoraggio e di vigilanza del sistema dei media locali;

VISTO l'atto CONT 04-11 del 30 giugno 2011, notificato in data 6 luglio 2011 con il quale il Corecom Puglia ha contestato la violazione dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per l'effettuazione di due interruzioni pubblicitarie all'interno del TG, il giorno 2 novembre dalle ore 22.30.20 alle ore 22.57.52, di durata lorda inferiore a 30 minuti, trasmesso sull'emittente televisiva locale TRCB-Tele Radio Città Bianca esercita dalla società TELEVISIONE RADIO CENTRO BROADCASTING S.r.l, con sede legale in Ostuni-Brindisi, via Sidney Sonnino n. 32;

RILEVATO che la società non ha presentato memorie giustificative, né ha richiesto una specifica audizione per il procedimento istruito nei tempi prestabiliti, ma ha inviato in data 22 settembre 2011, acquisita al protocollo Corecom il 2 ottobre 2011,

n. prot.1458, una nota in cui dichiara che in oltre 40 anni di attività televisiva non ha mai violato la normativa sull'affollamento pubblicitario e che il fatto relativo alla contestazione è imputabile ad un guasto del computer, facente parte del sistema di trasmissione televisiva;

RILEVATO che il Corecom Puglia con propria nota del 18/10/2011, prot. n. 1544, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa minima prevista per la violazione dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per l'effettuazione di due interruzioni pubblicitarie all'interno del TG, il giorno 2 novembre dalle ore 22.30.20 alle ore 22.57.52, di durata lorda inferiore a 30 minuti, trasmesso sull'emittente televisiva locale TRCB-Tele Radio Città Bianca esercita dalla società TELEVISIONE RADIO CENTRO BROADCASTING S.r.l, con sede legale in Ostuni-Brindisi, via Sidney Sonnino n. 32;

RITENUTO che le argomentazioni difensive della società esercente l'emittente non possano essere accolte in quanto, oltre che tardive, l'episodicità della violazione e l'imputabilità al guasto tecnico risultano prive di pregio, non ravvisandosi gli estremi della impossibilità a far fronte al malfunzionamento degli apparati meccanici attraverso l'intervento manuale e tenuto conto che incombe sull'esercente l'attività di diffusione televisiva l'obbligo di rispettare la normativa di settore e l'onere di dimostrare l'impossibilità di farvi fronte, il che nel caso di specie non ricorre;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177: << *La trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti*> ;

RITENUTA, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del Corecom Puglia;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00), a euro 25.822,8 (venticinquemilaottocentoventidue/8), ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge del 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale, pari a euro 1.033,00 (milletrentatrè/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'art.11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *lieve*, in quanto, pur considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente al rispetto del numero delle interruzioni in base alla durata del notiziario televisivo, si tiene conto della circostanza che la violazione risulta isolata;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società TELEVISIONE RADIO CENTRO BROADCASTING S.r.l, con sede legale in Ostuni-Brindisi, via Sidney Sonnino n. 32, in quanto esercente l'emittente televisiva locale TRCB si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non sono state attuate adeguate misure preventive per la correzione di errori materiali;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), corrispondente a 1.033,00 (milletrentatre/00) per la singola violazione pari al minimo edittale, moltiplicato per i due episodi di interruzione pubblicitaria durante il notiziario del 2 novembre 2010 di durata inferiore a 30 minuti, in applicazione del criterio del cumulo materiale;

VISTO l'articolo 37, comma 4, e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società TELEVISIONE RADIO CENTRO BROADCASTING S.r.l, con sede legale in Ostuni-Brindisi, via Sidney Sonnino n. 32, esercente l'emittente televisiva locale TRCB-Tele Radio Città Bianca di pagare la sanzione amministrativa di euro euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), per i due episodi di violazione dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa, articolo 51 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 302 /11/CSP*”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 302/11/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma 30 novembre 2011

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola